

Premesso che - con la nota prot. n. 4145 del 17 novembre 2018 il sig. Zamparini Terenzio, proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale con la Deliberazione n. 21 del 25/06/2018 a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 10 giugno 2018, ha rassegnato, formalmente, al Consiglio Comunale le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale (allegato n. 1);

- la possibilità di rinunciare alla carica costituisce un diritto soggettivo pieno del consigliere, disciplinato in modo peculiare dal legislatore per il tramite del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che

- la regola della surroga presuppone il principio di costante e doverosa completezza dell'organo rappresentativo, in forza del quale, il numero dei consiglieri deve mantenersi costante indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i singoli consiglieri; - il principio di cui sopra, invero, trova riscontro pratico, in primis, nell'art. 38 comma 4 che disciplina la surroga e, in secundis, nell'art. 45 che disciplina il dovere permanente del Consiglio di reintegrare la sua composizione;

- la ratio delle norme citate è quella di garantire la completezza dell'organo assembleare per tutta la durata del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella compagine consiliare per effetto di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio stesso in ossequio al "diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie condizioni di validità sotto l'aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti" (Cons. Stato Sez. V, 03.02.2005, n. 279).

Preso atto che

- le dimissioni presentate dal Sig. Zamparini Terenzio rispettano i requisiti fissati dall'art. 38 al comma 8 e, più precisamente, trattasi del caso di dimissioni indirizzate al Consiglio e presentate personalmente al protocollo dell'Ente;

- inoltre, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le dimissioni presentate nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato art. 38 devono ritenersi irrevocabili e immediatamente efficaci, senza che si renda necessaria una presa d'atto da parte dell'organo rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga; - pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 il surrogante è identificato nel primo dei candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato e, venendo al caso di specie, nel Sig. Martelli Davide (nato a Gagliole il 9 maggio 1979 e residente in Gagliole in Loc. Molini n.1), primo non eletto nella Lista "Benessere per Gagliole" come risulta dai verbali elettorali del 27 maggio 2013.

Dato atto che - si è provveduto a comunicare al Sig. Martelli Davide quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare quest'ultimo a prendere parte alla seduta del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2018;

- il Sig. Martelli Davide ha trasmesso all'Ente la dichiarazione in merito all'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000.

Valutato che:

- il comma 4 dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 chiarisce che la surroga si verifica subito dopo l'approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale;

- deve, pertanto, ritenersi derogato l'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e si renderebbe superflua la deliberazione normalmente necessaria per attribuire immediata esecutività alle delibere consiliari fermo restando che prima delle deliberazione il surrogante non può considerarsi membro dell'assemblea.

Visti - lo Statuto del Comune di Gagliole;

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

- il D.Lgs. 267/2000.

Constatato che da parte dei presenti non vengono denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti del nuovo Consigliere Comunale;

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale Sindaco Sandro Botticelli dispone la votazione sulla proposta di deliberazione, per la surroga e la conseguente convalida del Consigliere Martelli Davide, appartenente alla lista elettorale "Benessere per Gagliole", per il quale non vengono denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti;

PROPONE

2. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale e di attribuire il seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate dal sig. Zamparini Terenzio al sig. Martelli Davide, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D. Lgs. 267/2000.

2. Di convalidare l'elezione a Consigliere Comunale del Comune di Gagliole del sig. Martelli Davide appartenente alla Lista "Benessere per Gagliole" con decorrenza immediata, dando atto che quest'ultimo, quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l'assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità.

3. Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo, è la seguente:

1. SANDRO BOTTICELLI Sindaco		7. MARCO CAVALLARO	
2. EMANUELE ROMALDINI		8. MARTELLI DAVIDE	
3. PAOLO PIATANESI		9. RITA LINI	
4. MATTEO FALZETTI		10. VALERIO VENANZO STRAPPAVECCIA	
5. FABIO AQUILA		11. LEANDRO MAGNAPANE	
6. SIMONE BOTTICELLI			

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Macerata per opportuna conoscenza;

